



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 174 DEL 17/11/2025

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA - R.G. 3585/2024
- COMUNE DI JESI/G.G. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194,
COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II.

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio da cui risulta la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA - R.G. 3585/2024 - COMUNE DI JESI/G.G. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II." e che alla competente Area Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale n. in data, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTE le Linee guida per la trasmissione alla Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio degli Enti Locali;

Classifica 5.1; Fascicolo N.32/2024

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Vice Segretario e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa, qui richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto della Sentenza n. 1596/2025 del 16/10/2025 del Tribunale ordinario di Ancona (R.G. 3585/2024), pronunciata in esito al giudizio Comune di Jesi/G.G.;

3. di dare atto che l'importo dovuto dal Comune di Jesi a titolo di spese di giudizio, in forza del richiamato provvedimento giudiziale, ammonta a complessivi € 1.527,58, così determinati:

spese di lite	€ 1.275,50
rimborso forfettario 15%	€ 191,33
imposta di bollo	€ 2,00
CAP 4%	€ 58,75
TOTALE	€ 1.527,58

4. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dal suddetto provvedimento giudiziale;

5. di dare atto che la complessiva somma di € 1.527,58 come sopra specificata, sarà imputata al Bilancio 2025/2027 esercizio 2025 al capitolo 111.10.433 "oneri da contenzioso servizi generali";

6. di demandare al Dirigente dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio l'adozione degli atti conseguenti di natura procedurale e gestionale ed al Segretario Generale la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Regionale delle Marche della Corte dei Conti;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento Amministrativo e Patrimonio.

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Vice Segretario e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

in data 11 agosto 2021 con nota assunta al protocollo n. 48585 è pervenuta al Comune di Jesi richiesta di risarcimento danni da parte della Sig.ra G.G., la quale sosteneva che in data 01 agosto 2021 rinveniva l'autovettura di sua proprietà fortemente danneggiata dalla caduta di un ramo in Via Alcide De Gasperi, quantificandone l'entità pari ad euro 2.158,75, oltre ad euro 200,00 per spese legali e di corrispondenza;

che il competente Servizio Econmato e Provveditorato ha provveduto in data 24 agosto 2021 all'apertura del sinistro in questione, interpellando la compagnia assicurativa che opera per il Comune di Jesi e richiedendo all'Ufficio Verde pubblico dell'Area Servizi Tecnici di relazionare circa i fatti oggetto della richiesta di risarcimento danni;

che con nota prot. n. 75369 del 01 dicembre 2021 l'Ufficio Verde pubblico trasmetteva relazione tecnica inerente il sinistro occorso in data 01 agosto 2021, rilevando che l'intero Viale era stato oggetto di manutenzione periodica con interventi di potatura e in particolare nell'anno del sinistro erano stati eseguiti interventi di potatura per innalzamento della chioma per la presenza di rami bassi; inoltre, erano state evidenziate avverse condizioni meteorologiche nella mattinata del 01 agosto con forti raffiche di vento che hanno provocato danni al patrimonio arboreo delle aree urbane ed extraurbane, tanto che il giorno precedente 31 luglio 2021 era stato diramato bollettino di condizioni meteo avverse per vento dalla Protezione civile della Regione Marche proprio per la giornata del 01 agosto;

che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa stimava il danno all'autovettura in questione nell'importo di euro 150,00, pari all'importo di vendita della vettura avvenuto il 26/11/2021, non avendo controparte fornito la documentazione attestante il pagamento di una fattura alla carrozzeria che avrebbe potuto comportare il riconoscimento di un danno pari ad euro 1.510,00 (pari al danno lamentato decurtato del 30% per degrado d'uso) non riconoscendo pertanto la somma richiesta dalla controparte a titolo di risarcimento;

che in data 21 febbraio 2022 è stato notificato a questo Comune l'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Jesi, registrato al protocollo dell'Ente al n. 10749 del 21 febbraio 2022, ai fini di accertare la responsabilità del Comune di Jesi e chiedere il relativo risarcimento per i danni subiti dalla Sig.ra G.G. a causa della caduta di un ramo che in data 01 agosto 2021 si staccava da un albero in Via Alcide de Gasperi danneggiando l'autovettura di proprietà;

che nelle more del giudizio le parti sono state invitate alla negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la quale ha però dato esito negativo;

DATO ATTO che il Comune di Jesi si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda della Sig.ra G.G., stante l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione comunale, poiché l'Ente aveva provveduto con regolarità alla manutenzione periodica dell'alberatura sita in Via De Gasperi ed essendo la causa del sinistro esclusivamente riconducibile alle suddette eccezionali condizioni meteorologiche avverse per forte vento come da bollettino diramato dalla protezione civile regionale, con conseguente venir meno della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c..

Con la memoria di costituzione, inoltre, si contestava la quantificazione del danno in quanto l'attrice non aveva documentato né l'avvenuta riparazione e pagamento della relativa fattura né il valore del bene prima e dopo la lesione che era suo onere provare, a tale circostanza si aggiungeva l'avvenuta cessione medio tempore del veicolo al prezzo di euro 150,00;

PRESO ATTO della Sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Jesi, R.G. n. 113/2022, notificata a questo Comune il 02 febbraio 2024, con la quale il Comune è stato condannato al pagamento alla Sig.ra G.G. a titolo risarcitorio l'importo di euro 2.158,75, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché a rifondere le spese di lite per euro 1.265,00 per compenso professionale e euro 574,00 per spese non imponibili, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ,cpa e iva se dovuta; pone inoltre a carico del Comune di Jesi le spese della CTU pari ad euro 495,53;

DATO ATTO CHE in ottemperanza al provvedimento in questione emanato dal Giudice di Pace, il Comune di Jesi con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26 marzo 2024 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, verificato che il debito complessivo in capo all'Ente ammontava a complessivi € 5.187,46 a titolo risarcitorio della controparte, di spese di lite e spese CTU e con successivi provvedimenti si è provveduto alla liquidazione del predetto importo alla controparte, come da decisione del Giudice;

DATO ATTO altresì che:

- con lo scopo di tutelare le ragioni e gli interessi del Comune, acquisito con nota prot. 5428 del 25 gennaio 2024 specifico parere del difensore dell'Ente nel giudizio di fronte al Giudice di Pace, il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio ha espresso con nota prot. 29415 del 09 maggio 2024 il proprio parere favorevole a proporre appello avverso la citata sentenza n. 6/2024.

In particolare, nonostante l'esiguità del risarcimento previsto, si è ritenuto di cogliere l'opportunità di un pronunciamento da parte del giudice di secondo grado poiché tali eventi atmosferici, e di conseguenza tale tipologia di contenzioso, si stanno presentando con sempre maggiore frequenza; ciò comporta una oggettiva difficoltà per l'Ente comunale, una volta effettuata la necessaria periodica manutenzione del patrimonio arboreo, pur nella consapevolezza che possano verificarsi eventi atmosferici eccezionali, di porre in essere interventi capillari su tutto il vasto territorio comunale per ridurre a zero il rischio di caduta rami. Il comportamento preteso andrebbe oltre l'adeguata diligenza, ovvero lo sforzo richiesto in relazione alle circostanze concrete del caso, che si richiede al custode tenuto conto anche dell'impossibilità di un intervento effettivo in un territorio esteso quale quello comunale nel breve lasso di tempo (un solo giorno precedente) intercorrente tra l'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile Regionale e il verificarsi dell'evento atmosferico eccezionale;

- con atto di appello notificato a mezzo pec in data 26/06/2024 il Comune di Jesi ha quindi proposto avverso la citata Sentenza tempestivo appello al Tribunale di Ancona chiedendo di riformare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Jesi accertando e dichiarando che il Comune di Jesi è esente da qualsiasi responsabilità in relazione ai fatti oggetto di causa;

VISTA la Sentenza n. 1596/2025 del 16/10/2025 (R.G. 3585/2024) con cui Il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Jesi, perché infondato per le motivazioni nella stessa riportate e che di seguito si riferiscono in sintesi, ha pertanto

confermato la sentenza impugnata n. 6/2024 del Giudice di Pace e ha condannato il Comune di Jesi al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA;

PRESO ATTO delle motivazioni della sentenza citata, in particolare di come il Giudice adito ha ritenuto che mentre risulta pacifico e documentalmente provato il danno subito dalla vettura attorea, nonché la sussistenza del nesso di causa tra le cose in custodia e l'evento dannoso denunciato dalla parte attrice, non sono fondate le censure mosse dal Comune appellante relative all'eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi, contraddistinto da forti raffiche di vento, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno con conseguente liberazione del custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.;

Testualmente *“le raffiche di vento registrate quel giorno non possono essere considerate degli eventi atmosferici eccezionali ed oggettivamente imprevedibili né quindi integrare una ipotesi di caso fortuito. La Suprema Corte ha più volte chiarito che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. In tale ottica, dunque, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che il Comune convenuto non abbia fornito dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito, sul medesimo incombente, non potendo ritenersi che la caduta sulla vettura attorea del ramo dall'albero di proprietà comunale sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità in termini oggettivi. [...] Infatti, le previsioni meteo, e nello specifico il Bollettino della Protezione civile regionale richiamato dalla difesa di parte appellante, proprio perché “previsioni”, non provano che le condizioni previste si siano poi verificate e soprattutto non sono in grado di dimostrare il grado di eccezionalità dell'evento, costituita dalla particolare intensità del fenomeno (ad esempio tromba d'aria).”*

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii il quale dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

VERIFICATO che il debito complessivo, derivante dalla sentenza n. 1596/2025 del 16.10.2025 emanata dal Tribunale ordinario di Ancona (R.G. 3585/2024), in capo al Comune di Jesi a titolo di spese di giudizio, in forza del richiamato provvedimento giudiziale, ammonta a complessivi € 1.527,58, così determinati:

spese di lite	€ 1.275,50
rimborso forfettario 15%	€ 191,33
imposta di bollo	€ 2,00
CAP 4%	€ 58,75
TOTALE	€ 1.527,58

DATO ATTO , pertanto, che l'importo complessivo delle somme da riconoscere quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000 TUEL ammonta ad € 1.527,58 e che tale debito presenta il requisito di certezza, liquidità ed è determinato nel suo ammontare ed è quindi doveroso per l'Amministrazione Comunale procedere al pagamento

delle somme sopra dette;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1. di dare atto che la premessa narrativa, qui richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Sentenza n. 1596/2025 del 16/10/2025 del Tribunale ordinario di Ancona (R.G. 3585/2024), pronunciata in esito al giudizio Comune di Jesi/G.G.;
3. di dare atto che l'importo dovuto dal Comune di Jesi a titolo di spese di giudizio, in forza del richiamato provvedimento giudiziale, ammonta a complessivi € 1.527,58, così determinati:

spese di lite	€ 1.275,50
rimborso forfettario 15%	€ 191,33
imposta di bollo	€ 2,00
CAP 4%	€ 58,75
TOTALE	€ 1.527,58

4. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dal suddetto provvedimento giudiziale;
5. di dare atto che la complessiva somma di € 1.527,58 come sopra specificata, sarà imputata al Bilancio 2025/2027 esercizio 2025 al capitolo 111.10.433 "oneri da contenzioso servizi generali";
6. di demandare al Dirigente dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio l'adozione degli atti conseguenti di natura procedurale e gestionale ed al Segretario Generale la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Regionale delle Marche della Corte dei Conti;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento Amministrativo e Patrimonio.
8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere quanto prima con la liquidazione delle spese in argomento.

La responsabile
Agnese Montironi
(Atto firmato digitalmente)